



Preliminarmente, occorre evidenziare come risulti pacifica, oltre che suffragata dalla documentazione versata in atti, la ricostruzione della vicenda fattuale sottesa alla presente vicenda litigiosa.

In particolare, dalle convergenti allegazioni delle parti specificatamente si evince come il ricorrente, previa presentazione di apposita domanda per l'inserimento nella III fascia della graduatoria di istituto del personale ATA per la figura di assistente amministrativo, sia stato individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato per la copertura di un posto temporaneamente disponibile presso l'██████████ di ██████████ per il periodo 6.10.2020 - 29.10.2020 e come, a seguito dei successivi controlli operati dalla scuola capofila sulla veridicità delle dichiarazioni accluse alla precitata domanda, si sia provveduto alla rettifica del punteggio assegnato al medesimo ricorrente, rideterminandolo in 11,20 punti.

Sul presupposto che detto minore punteggio non avrebbe consentito al ██████████ di essere individuato quale avente diritto alla stipula del contratto di supplenza in questione, l'I.I.S.S. ██████████ di ██████████, ha, poi, emesso il decreto prot. n. 574 del 22.1.2021, con cui è stato disconosciuto, ai fini giuridici, il precitato servizio svolto dal medesimo ██████████ dal 6.10.2020 al 29.10.2020.

Tanto premesso, norma di riferimento è l'art. 7 del D.M n. 640/2017, il cui testo è bene qui, se pure in parte, riportare:

*“... 3 Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Con apposita funzione online che sarà resa disponibile secondo modalità e termini che saranno successivamente comunicati, le istituzioni scolastiche potranno essere supportate nella valutazione delle domande, dei titoli e nell'attribuzione del punteggio ...*

*5 All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste fa altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.*

*6 In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante e nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.*



*7 Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.*

Dovendosi altresì puntualizzare che la parte ricorrente non contesta nel merito la rideterminazione del punteggio operata dall'amministrazione convenuta, laddove le doglianze attoree esclusivamente si incentrano sul mancato riconoscimento ai fini giuridici del suddetto servizio prestato presso l'I.I.S.S. [REDACTED], dalle disposizioni dappresso virgolettate, quindi, traspare che il punteggio per la costituzione delle graduatorie venga assegnato sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nell'istanza di inserimento e formi poi oggetto di verifica a seguito della sottoscrizione del primo contratto di lavoro.

Nella vicenda in esame, specificatamente risulta come il [REDACTED] avesse indicato nella domanda di cui trattasi l'attività svolta come “impiegato” presso il Patronato [REDACTED] di [REDACTED] negli anni 2015-2017 e che, per effetto di detta indicazione, gli fosse stato attribuito il punteggio poi rettificato (e sulla cui base il medesimo [REDACTED] aveva conseguito il conferimento della supplenza di cui si discute).

Tanto premesso, occorre rilevare, in senso favorevole alla tesi attorea, come la dichiarazione che viene in rilievo non possa in alcun modo essere considerata mendace, essendosi il ricorrente limitato a dichiarare di avere lavorato come impiegato presso il precitato Patronato [REDACTED], senza specificatamente indicare di aver prestato servizio alle dirette dipendenze del patronato medesimo.

Pur trattandosi pacificamente di un titolo non valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio, non vi è, pertanto, modo di ravvisare sul punto alcuna indicazione ingannevole, laddove il ricorrente, per quanto detto, ha riportato i propri titoli di servizio in termini coerenti con la sottostante situazione di fatto, di modo che la discordanza tra i titoli indicati nella domanda e quelli suscettivi di valutazione è interamente da ascrivere all'erronea assegnazione del punteggio cui è approdata l'amministrazione scolastica o, al più, al ritardo nell'effettuazione dei relativi controlli, ugualmente ascrivibile alla medesima amministrazione scolastica.

Non avendo, in conclusione, il ricorrente reso dichiarazioni mendaci, è, dunque, da ritenere che il disconoscimento ai fini giuridici del servizio che viene in rilievo sia stato operato al di fuori dei presupposti specificatamente richiesti dall'art. 7, co. 7, del precitato DM 640/2017 e risulti, in ogni caso, adottato in contrasto ai canoni di buona fede e correttezza.

Ciò posto, a confutazione delle deduzioni del ministero convenuto secondo cui “l'art. 7, comma 7 non assume un carattere innovativo nel conferire specifici ma limitati poteri al dirigente scolastico” e che “la disposizione appare piuttosto come meramente ricognitiva di effetti già previsti dalla legge (cfr. art. 75 del DPR 445/2000)”, non può, poi, non osservarsi come l'art. 7, co. 7, del D.M. n. 717 del 2014, relativo alle graduatorie del precedente triennio, al contrario dell'omologa disposizione contenuta nel D.M. n. 640 del 2017 che viene qui in rilievo, del tutto significativamente considerasse in maniera espressa il disconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto sulla base dell'attribuzione di un errato punteggio (“in dipendenza delle determinazioni di cui al



*comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio"), in tal modo avvalorando l'interpretazione restrittiva della normativa ratione temporis applicabile al rapporto dedotto in lite, volta, appunto, ad escludere che la degradazione dei servizi prestati a servizi di mero fatto possa operare al di fuori delle ipotesi (che, come detto, qui non ricorrono) di servizi resi in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo o sulla base di dichiarazioni mendaci.*

Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, meritevole di accoglimento.

La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell'amministrazione convenuta nei termini di cui al dispositivo.

**p.q.m.**

Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 13.12.2021, da ██████████ nei confronti di Ministero dell'Istruzione e del Merito, I.I.S.S. ████████ di ████████, così provvede: accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento giuridico e a tutti gli effetti del servizio prestato dal 6.10.2020 al 29.10.2020 presso l'I.I.S.S. "██████████" di ████████ in qualità di personale ATA - profilo Assistente Amministrativo; condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.100,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.

Lecce, 28 marzo 2023.

il giudice  
dott. Giovanni De Palma

